COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1057

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1057

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535) 1057

PRESIDENTE, *Relatore* 1057, 1058, 1059, 1060

LUCIFREDI 1058, 1059, 1060

MANNIRONI 1060

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 1058, 1059, 1060

REGGIANI 1059

SFORZA 1058

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1061

La seduta comincia alle 10,15.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Valiante è in congedo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Martuscelli è sostituito dal deputato Baldani Guerra.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore Bisantis, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole in ordine alla copertura della spesa.

La I Commissione affari costituzionali, in sede di parere, ci ha fatto presente che all'articolo 1 non è tecnicamente corretto un puro e semplice richiamo all'articolo 380 del testo unico concernente gli impiegati dello Stato in quanto tale articolo fa riferimento ad un tipo tutto particolare di incarico; ci ha pertanto invitato a recepire per esteso nell'articolo 1 di questo disegno di legge, le modalità contenute nella norma dell'articolo 380.

In base a queste indicazioni il Governo ha presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo 1:

« Nei distretti di Corte di appello ove le esigenze di servizio lo richiedano, su proposta e designazione dei capi di corte, può essere conferito l'incarico di traduttore e di interprete.

L'incarico è conferito a tempo determinato con decreto del Ministro di grazia e giu-

stizia, di concerto con il Ministro del tesoro; esso non può superare in durata l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte.

Nel decreto è determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza ».

SFORZA. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro perché l'incarico non può essere rinnovato per più di due volte.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. È una conseguenza dell'invito rivoltoci dalla I Commissione affari costituzionali. Questa norma limitativa è compresa nell'articolo 380 del testo unico degli impiegati statali ove è detto che tali incarichi non possano essere rinnovati per più di due volte.

SFORZA. Da un punto di vista pratico questa disposizione mi sembra controproducente, in quanto ci priverà di competenti in materia.

LUCIFREDI. Desidero dare il mio consenso alla nuova formulazione dell'articolo 1 che è stata proposta dal Governo.

L'esigenza di non creare, oltre un certo limite, una molteplicità nel rinnovo degli incarichi, è determinata dal fatto che non si intende dar vita ad un rapporto di impiego vero e proprio. Cioè, se ad ogni scadenza, dovesse seguire un rinnovo dell'incarico, si attuerebbe un sistema di elusione alle norme che vietano il contratto a tempo determinato.

L'incarico di traduttore interprete è sostanzialmente di natura professionale e viene dato a chi ha già altre attività. Si offre, cioè, un compito accessorio con pagamento a *forfait* anziché a prestazione.

Mi pare, dunque, logico che si eviti ogni aspetto che possa dar adito ad un rapporto a carattere continuativo, che potrebbe far pensare ad un vero e proprio rapporto di impiego.

Credo, quindi, che la formula proposta dal Governo sia indovinata.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione, con il parere favorevole del relatore, l'articolo 1, nella formulazione proposta dal Governo, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura nel testo del disegno di legge:

ART. 2.

I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia, determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto col Ministro del tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Il compenso ad essi spettante è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

Tenuto conto dei suggerimenti della Commissione affari costituzionali, l'articolo 3 andrebbe sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti di ciascun distretto di Corte d'appello in relazione alla importanza del lavoro affidato ed ai risultati del lavoro conseguito ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Si introdurebbe, dunque, la seguente specificazione: anziché un compenso fissato per tutti in modo uguale, si avrebbe una retribuzione commisurata in relazione al lavoro svolto nelle varie Corti di appello. Questa norma, francamente, può far piacere al Ministro, ma aprirebbe la via alla discrezionalità più assoluta.

LUCIFREDI. Manifesto la mia perplessità nei confronti della seconda parte di questo articolo. Un ministro di grazia e giustizia che dovesse applicare una norma di questo genere si troverebbe in grave imbarazzo. Come è possibile che il compenso sia fissato a priori, in funzione dei risultati che si conseguiranno?

Finché si dicesse « in rapporto all'incarico loro affidato » la cosa conserverebbe una certa logica; ma non è il ministro che affida i lavori, bensì, di volta in volta, il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale. È un po' difficile, dunque, fare una

valutazione a priori di quello che in un anno potrà essere il lavoro di ogni singolo traduttore interprete. Il problema da porsi, a mio avviso, è il seguente: vogliamo concedere un trattamento unitario o vogliamo prevederlo differenziato? Se pensiamo ad un trattamento differenziato, si potrà dire « in relazione al carico di lavoro gravante su quelle corti di appello ».

Il punto da decidere, torno a ripeterlo, è se vogliamo stabilire un trattamento unitario o differenziato; in questo secondo caso dobbiamo ricercare i criteri di differenziazione, che certamente emergeranno da un consuntivo, non da un preventivo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nella precedente seduta abbiamo già valutato questo problema e l'abbiamo risolto scegliendo il principio del trattamento differenziato, basato sul carico di lavoro. Infatti avevamo sostituito l'ultimo comma dell'articolo 3 con il seguente: « Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti di ciascun distretto di corte di appello, in base al carico di lavoro ». Naturalmente il carico di lavoro è quello presumibile sulla base di dati statistici.

REGGIANI. Credo che dovrebbe anche essere chiarito il significato dell'espressione « in modo continuativo » ai fini della retribuzione. In altre parole, si può concepire la funzione dell'interprete come quella di un esperto che viene chiamato volta per volta a prestare la sua opera; si tratta quindi di disponibilità continuativa. L'interprete può anche essere un tecnico che resta inoperoso quando non c'è materia di lavoro ma deve tuttavia rimanere a disposizione. Se la ipotesi che va fissata nella legge è questa, ne derivano conseguenze chiarissime anche in tema di retribuzione, perché poco importa che il traduttore sia o non sia inoperoso, se si intende che debba essere sempre disponibile, cioè, in altre parole, prestare servizio in modo continuativo.

LUCIFREDI. L'interprete deve essere a disposizione in senso generico; non ha alcun obbligo di regolare orario di ufficio o di prender sede in una stanza, quindi nulla vieta che possa esercitare anche un'altra attività.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si tratta in sostanza di una disponibilità potenziale, che assicura, in ogni caso un minimo di garanzia per il funzionamento dell'ufficio.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. A me pare – a meno che non sia stato chiarito nel corso della discussione precedente – che rimanga un grosso dubbio circa il modo con cui questi traduttori interpreti vanno ricompensati: si dà un compenso forfettario, oppure si ricorre al sistema del « minimo garantito » dicendo all'interessato: « ogni volta che sarai chiamato riceverai un determinato importo »?

Stando alla lettera della legge, si tratterebbe di un qualcosa di continuativo, di una specie di impiego a tempo determinato. Tanto è vero che il collega Lucifredi esprimeva l'opinione che ammettendo il rinnovo dell'incarico avremmo posto in essere un modo poco simpatico per eludere la legge in materia di contratto a tempo determinato. Mi pare dunque che potrebbe dirsi, all'interessato: tu mi assicuri questa tua prestazione ed io ti do " x " lire al mese ».

Se il traduttore interprete dovesse prendere un tanto per prestazione, non si spiegherebbe neppure la vostra preoccupazione di commisurare il compenso al carico medio di lavoro.

REGGIANI. A me pare che si debba chiarire quale è il tipo di rapporto che si intende instaurare. È indiscusso che i prestatori di questo servizio debbono essere a disposizione quindi in ufficio...?

PRESIDENTE, *Relatore*. No, debbono essere pronti a rispondere alle chiamate, ma non hanno certo l'obbligo di restare in ufficio.

REGGIANI. Una volta precisato che l'impegno è di questo tipo, mi pare di tutta evidenza che, per non dar vita a clamorose ingiustizie, occorra introdurre il sistema del pagamento differenziato, a seconda del lavoro svolto dal traduttore. In tal caso potrebbe essere corrisposta una indennità di fondo (compenso per il tenersi a disposizione), più una speciale indennità relativa al numero delle ore di effettivo lavoro svolto, ecc.

LUCIFREDI. Per quanto concerne gli incarichi previsti nell'articolo 380 del testo unico degli impiegati civili ho avuto parecchie occasioni, nella mia attività di ministro per la riforma burocratica di conferirne incarichi e di discutere sul modo del conferimento.

Nel nostro sistema, previsto dall'articolo 380 cui la Commissione affari costituzionali ci richiama, è ammessa una duplice possibilità: o il contratto si stipula per un anno con onorario da determinarsi al termine della prestazione mediante decreto, oppure la retribuzione della prestazione è valutabile preventivamente ed il contratto prevede un *tantum* mensile. L'ipotesi intermedia di una re-

tribuzione fissa più una variabile in base al lavoro realmente effettuato è realizzabile da un'azienda privata, ma non dallo Stato. Potremmo benissimo prevedere una regolamentazione diversa, ma allora ci discosteremmo dall'articolo 380, cui la Commissione affari costituzionali ci ha pregato di fare riferimento. Se prevediamo una certa discrezionalità nei compensi in relazione al diverso lavoro delle varie corti di appello, troveremo una barriera presso la ragioneria generale dello Stato e questo provvedimento sarà forse approvato nella prossima legislatura, ma non certo in questa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi sembra che il deputato Lucifredi abbia esposto con esattezza il dilemma che, a prescindere dall'articolo 380, è nella natura stessa delle cose. O prevediamo la retribuzione a rendiconto, cioè *a posteriori*, oppure stabiliamo preventivamente un trattamento forfettario, con un inevitabile margine di alea. Mi sembra che l'articolo 3 del disegno di legge preveda la determinazione del compenso all'atto dell'incarico; si fa quindi la scelta della retribuzione forfettaria.

LUCIFREDI. L'alternativa è proprio nell'articolo 380 che dispone: « con lo stesso o con successivi decreti è determinato il compenso globale ».

PRESIDENTE, *Relatore.* Vorrei rilevare che tra le due alternative, compenso iniziale a *forfait* uguale per tutte le situazioni o compenso finale dipendente dalla valutazione del lavoro prestato, la Commissione nella precedente seduta aveva considerato la ipotesi del compenso iniziale, differenziato da corte di appello a corte di appello, in base al presumibile carico di lavoro. Mi sembra che una determinazione del genere sia legittima: ai traduttori interpreti della corte di appello di Roma, per esempio, 50 mila lire al mese, a quelli della corte d'appello di Milano, 70 mila lire al mese...

MANNIRONI. Riallacciandomi agli interventi dei colleghi Reggiani e Lucifredi, vorrei proporre alla Commissione una soluzione intermedia, di compromesso, tra le due ipotesi prospettate. È possibile, a mio avviso, fissare un minimo mensile garantito per tutti, salvo poi integrare tale compenso con un *tantum* connesso con il lavoro svolto. Non so se tale criterio sia conciliabile con il principio di dare una retribuzione unitaria ogni mese, ma ritengo che una somma minima mensile per la disponibilità dell'esperto più una retribuzione ragguagliata al lavoro svolto rappresentino un criterio che concilierebbe gli opposti interessi del privato e dell'amministrazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Nutro qualche dubbio sulla praticità di questo sistema misto anche ricordando quanto ci ha detto in proposito il deputato Lucifredi.

PRESIDENTE, *Relatore.* Onorevoli colleghi, ricordo che la Commissione ha già considerato ed approvato il seguente principio: « ... compenso spettante ai traduttori interpreti in base al carico di lavoro ». Si potrà magari aggiungere « in base al prevedibile carico di lavoro di ciascun distretto di corte d'appello », ma il principio in questione è ormai acquisito.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Accetto questo emendamento con la specificazione ora suggerita dal Presidente.

LUCIFREDI. Mi dichiaro favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento.

MANNIRONI. Anch'io mi dichiaro favorevole, per quanto abbia ancora delle preoccupazioni che, in sede di applicazione della legge, possano sorgere complicazioni.

PRESIDENTE, *Relatore.* Do lettura del primo comma dell'articolo 3, nel testo del disegno di legge:

« Il Ministro di grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto con il Ministro del tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 nella seguente formulazione da me predisposta:

« Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti in base al prevedibile carico di lavoro di ciascun distreto di corte di appello ».

L'articolo 3 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto con il Ministro del tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Con il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro

viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti in base al prevedibile carico di lavoro di ciascun distretto di corte d'appello.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

La volta scorsa il Governo presentò il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3 *bis*.

Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1960, n. 103.

La regione Trentino-Alto Adige vuole avere la sicurezza che con la presente legge non si vengano a mutare le norme già in vigore nella predetta regione.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.000.000, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il periodo medesimo, corrispondente a quello n. 49, dello stesso stato di previsione dell'esercizio finanziario 1963-64.

All'onere annuo valutato in lire 18 milioni, si provvederà per gli esercizi 1965 e seguenti, mediante riduzione dei capitoli degli esercizi medesimi, corrispondenti a quello n. 49 sopra indicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In base alle osservazioni formulate in data 15 febbraio 1967 dalla V Commissione bilancio, l'articolo 4 dev'essere sostituito con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annui, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nella formulazione ora letta.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari » (1535).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Baldani Guerra, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Cariota Ferrara, Coccia, Dell'Andro, Galdo, Guidi, Lucifredi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Migliori, Pellegrino, Reggiani, Riccio, Romeo, Sforza, Spagnoli, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

È in congedo:

Valiante.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO